



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone**

SENTENZA n. 12/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 428/2025 nei confronti di
Fincati Roberto - id FSI n. 189278
A.D. Scacchi Nettuno Gardolo/Trento - id FSI n. 16014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell'1.6.2025-h. 12:00 circa l'Al Stefano Ganci, Arbitro principale del torneo "Quinta Primavera Scacchistica Veronese" tenutosi a Verona con inizio in data 30.5.2025 e fine in data 1.6.2025, segnalò che: "Al turno 4, il giocatore FINCATI Roberto (Open B) non è presente in sede di gioco per disputare la sua partita. Non ho ricevuto alcun preavviso di questa assenza. Il turno è iniziato alle ore 9:30 di domenica 1 giugno 2025. Al termine del ritardo massimo consentito, pari a trenta minuti, intorno alle ore 10 e qualche minuto, assegno quindi partita vinta a forfait al suo avversario, ORRÙ Giosuè Davide. Vengo tuttavia informato dal presidente del circolo scacchistico "Battinelli" di Verona, presente in sala di gioco come spettatore, che il giocatore è stato in realtà visto in sede di gioco la mattina stessa. L'organizzatore, Valerio Luciani, mi conferma che ha visto la mattina stessa il giocatore in sede di gioco, quando ha acquistato da lui dei libri. Contattato telefonicamente da Luciani intorno alle ore 10:08 con il sottoscritto presente alla telefonata, il giocatore dice di aver inviato all'organizzatore un'email la mattina stessa del giorno 1 giugno alle ore 8:30 all'indirizzo email indicato sul bando, comunicando il suo ritiro dal torneo. Parlo anch'io con il giocatore al telefono, ricordandogli che la comunicazione del ritiro andava fatta entro il termine del turno precedente, cioè la sera prima, e che, dato che era pure passato di persona in sede di gioco al mattino, poteva anche ricordare il suo ritiro a voce di persona. Il giocatore ha affermato di non conoscere questa regola. L'ho informato che avrei comunque segnalato il fatto alla giustizia federale. Ho poi saputo da Luciani solo successivamente che il giocatore era passato di persona addirittura a turno già avviato, alle ore 9:40 circa. L'email citata dal giocatore tuttavia non è risultata presente tra le email ricevute dall'organizzatore all'indirizzo indicato sul bando. Contattato nuovamente su WhatsApp, con la richiesta di inoltrare la sua email all'indirizzo dell'organizzatore indicato sul bando, il giocatore ha inoltrato tale email verso le ore 10:35. Abbiamo quindi potuto verificare che l'email era stata inviata, alle 8:30 circa del giorno 1 giugno, ma all'indirizzo personale di Luciani, non a quello indicato sul bando. Nell'email il giocatore comunica di ritirarsi dal torneo senza addurre alcuna ulteriore spiegazione. Poiché la comunicazione del ritiro del giocatore non è avvenuta secondo le modalità richieste dai regolamenti, obbligando così il suo avversario a non poter disputare la partita, e poiché siamo potuti risalire alla comunicazione scritta del giocatore soltanto contattando noi stessi per due volte il giocatore telefonicamente, si segnala il comportamento non regolamentare e antisportivo del giocatore al Giudice Federale per tenerne traccia e per gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso."



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Instaurato d'ufficio in data 4.6.2025 il giudizio iscritto sub FSI-GSN n. 428/2025, comunicato agli interessati Sig. Roberto Fincati e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla A.D. Scacchi Nettuno Gardolo/Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 20.6.2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti tale data, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, non è stata acquisita al procedimento alcuna produzione documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Fincati Roberto

L'art. 6.4.3.a) del R.T.F. dispone che *"un giocatore è considerato ritirato dal torneo se comunica agli arbitri il suo ritiro prima della pubblicazione degli abbinamenti definitivi del turno da cui decorre il ritiro"*.

Nel caso di specie, mediante e.mail inviata alle ore 8:30 dell'1.6.2025 all'organizzatore del torneo, presso un indirizzo di posta elettronica ordinaria diverso da quello indicato nel bando di gara per le informazioni, il giocatore comunicò il proprio ritiro dopo il terzo turno di gioco.

Posto che la comunicazione non fu inoltrata alla direzione arbitrale e avvenne successivamente alla pubblicazione degli abbinamenti relativi al quarto turno di gioco, il giocatore non avrebbe potuto essere considerato ritirato dal torneo.

Ne consegue che, una volta rilevata l'assenza del giocatore nel corso del quarto turno, ferma la corretta assegnazione della partita vinta per forfait al suo avversario, il medesimo giocatore avrebbe potuto giustificare la propria assenza a norma dell'art. 6.2.2 del R.T.F. che così recita:

"se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait."

Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."

Sta di fatto che, tra la pubblicazione degli abbinamenti del quarto turno e prima della conclusione dello stesso, il nostro giocatore ha reso noto alla direzione arbitrale il contenuto della sua comunicazione delle ore 8:30, nella quale le ragioni della sua assenza erano invero desumibili dalla volontà di ritirarsi dal torneo.

Senonchè, pur a voler ritenere che le ragioni dell'assenza siano state "esposte" in tempo utile, le stesse vanno considerate comunque insufficienti a giustificare il forfait, in quanto rese in modo apodittico, non in specifico riguardo al singolo turno quarto e riferite irregolarmente non agli Arbitri, bensì all'indirizzo e.mail personale del Sig. Valerio Luciani, quale mero componente dello staff degli organizzatori formato dalle persone giuridiche de Le Edizioni Ediscere, del Comitato Organizzatore Manifestazione Scacchistiche e della società A.S.D. Scacchi Battinelli Verona.

Del resto, se avesse voluto prestare ogni sua pur doverosa collaborazione per il buon andamento del torneo, il giocatore ben avrebbe potuto fornire personalmente e spontaneamente alla direzione arbitrale ogni ragguaglio circa le ragioni della sua assenza al tavolo di gioco, allorquando era stato presente nella sede dell'evento durante lo svolgimento del quarto turno.

Orbene, trattandosi di forfait ingiustificato, la condotta del giocatore si è di fatto risolta in una alterazione del risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del rating in parte qua e per



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

la contestuale attribuzione all'avversario dell'ultimo turno di gioco del punteggio di una vittoria per una partita non giocata.

In altri termini, e per dirla con il Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo, il forfait ingiustificato può annoverarsi in un caso di "*manipolazione di competizioni scacchistiche*", quale "*intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri*".

Ciò posto, tenuto conto che a norma dell'art. 4, co. 3° R.G.D. l'eventuale ignoranza del giocatore delle implicazioni regolamentari del suo forfait ingiustificato non può dallo stesso essere invocata a nessun effetto, la condotta del Sig. Roberto Fincati costituisce illecito sportivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 R.G.D. con la conseguente punibilità a norma dei combinati disposti degli artt. 24 e 33 R.G.D..

In particolare, tenuto conto della carica di dirigente rivestita dallo stesso Fincati in seno alla società A.D. Scacchi Nettuno Gardolo/Trento, trova applicazione il 4° comma dell'art. 33 R.G.D. che prevede "*la sanzione dell'inibizione da uno a cinque anni*" da ogni attività federale.

In ragione della natura e dell'entità dell'illecito si stima congrua la sanzione di anni uno, diminuita a mesi tre.

La diminuzione è operata nella misura massima prevista dall'art. 45, co. 1° R.G.D., in quanto non inferiore ad un quarto ed è applicata ai sensi dell'art. 44, co. 2° R.G.D., considerata la mancanza di precedenti disciplinari e la circostanza che l'agente aveva, comunque, comunicato la sua volontà di ritirarsi dal torneo alle ore 8:30 circa, prima cioè dell'inizio del quarto turno di gioco previsto per le ore 9:30, sebbene in modi, forme e tempo non regolamentari.

- Quanto alla A.D. Scacchi Nettuno Gardolo/Trento

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Nel caso di specie, in tale responsabilità oggettiva è incorsa la A.D. Scacchi Nettuno Gardolo/Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, quale società affiliata alla F.S.I. per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato.

Tenuto conto della carica di dirigente sociale, rivestita dal medesimo giocatore, si ravvisa la congruità della sanzione della deplorazione con diffida a predisporre idonei modelli organizzativi perché i propri tesserati e dirigenti si astengano in futuro da condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Fincati Roberto - id FSI n. 189278 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al responsabile la sanzione della inibizione a prendere parte in qualsiasi veste a tutte le attività della Federazione Scacchistica Italiana per la durata di mesi 3 (tre);



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

3) dichiara la società A.D. Scacchi Nettuno Gardolo/Trento - id FSI n. 16014, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Fincati Roberto;

4) per l'effetto, irroga alla società la sanzione della deplorazione con diffida a predisporre idonei modelli organizzativi perché i propri tesserati e dirigenti si astengano in futuro da condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 20 giugno 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente